



**IL TRIBUNALE DI FERMO**  
**SEZIONE CIVILE**

In composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Sara Marzialetti	Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna	Giudice
Dott.ssa Rocchi Lucia	Giudice relatore

nel procedimento RG. 63/2024 *ex art.* 70 co. 1 d.lgs. 14/2019 promosso da:

**TACCHETTI SILVIA** (C.F.: TCCSLV77A70D542S) e **PIERGALLINI MARIA VIRGINIA** (C.F.: PRGMVR54T63I324O) rappresentate e difese dall'Avv. Simone Gasparroni, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

RILEVATO che Tacchetti Silvia e Piergallini Maria Virginia hanno proposto reclamo *ex art.* 70 d.lgs. 14/19 avverso il decreto emesso dal Tribunale di Fermo in data 29/10/2024 nel procedimento RG 63/2024 che ha rigettato la relativa domanda volta ad ottenere l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (e dichiarato inammissibile l'ulteriore domanda subordinata di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio), per: a) difetto di prova dei presupposti di cui all'art. 67, co. 4, CCII (ovvero che i crediti muniti di ipoteca possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in ipotesi di liquidazione); b) sussistenza di colpa grave delle debitrici nel determinare la situazione di sovraindebitamento;



RILEVATO che a sostegno del reclamo le ricorrenti hanno dedotto: a) l'errata valutazione del giudice circa l'insussistenza del requisito di cui all'art. 67 co.4 - avendo l'OCC espresso giudizio di fattibilità e convenienza del piano anche per il creditore ipotecario di primo grado (il quale sulla base alla proposta otterrebbe la somma di euro 65.931,17 - corrispondente al prezzo di aggiudicazione dell'immobile ipotecato in sede di vendita al terzo esperimento nel corso dell'esecuzione immobiliare pendente - ipotesi da ritenere realistica, essendo già andato deserto il primo tentativo, considerate le caratteristiche dell'immobile, la relativa ubicazione e l'occupazione da parte della debitrice unitamente ai figli minorenni basata su provvedimento giudiziale trascritto; b) l'errata valutazione della colpa grave delle debtrici nel determinare la situazione di sovraindebitamento, causato piuttosto da uno "shock esterno" legato alla crisi della Tacchetti con il marito ed al fallimento della società di quest'ultimo (in cui la Tacchetti era stata assunta come dipendente), nonché dalla conseguente necessità della stessa di provvedere alle esigenze dei figli con l'aiuto della madre Piergallini Maria Virginia - avendo peraltro la banca omissa di valutare correttamente il merito creditizio delle debtrici al momento della concessione del mutuo di euro 194.000);

CONSIDERATO che la situazione debitoria complessiva delle ricorrenti è pari ad euro 512.018,21 rispetto alla quale *"La proposta dalle ricorrenti prevede il pagamento dei debiti comuni e non in un arco temporale di 4 anni, attingendo alle loro risorse future derivanti dal reddito da lavoro dipendente, da pensione e dall'apporto di finanza terza che andrebbe allocata a fronte del pagamento delle prededuzioni, e del creditore privilegiato di I° quantificato in attuali € 65.931,17. Il piano prevede altresì il pagamento a stralcio del creditore ipotecario di II°, privilegiati generali e chirografari a stralcio nella misura del 6,741%"* (cfr. p. 38 della relazione del professionista);

CONSIDERATO che - nonostante l'OCC abbia rimesso al giudice la valutazione circa la sussistenza del presupposto previsto dall'art. 67 co. 4 CCII – lo stesso ha attestato che *"TACCHETTI SILVIA è proprietaria dell'appartamento ove vive con il proprio nucleo familiare sito in Campiglione di Fermo alla Contrada Molini, 58 del valore di € 142.500,00 sottoposto a procedura esecutiva immobiliare n. 264/10 R.E. Tribunale di Fermo. PIERGALLINI MARIA VIRGINIA E' proprietaria per la quota di 9/63 di un appartamento abitazione ubicato in Fermo, Via Lazio, 8, facente parte di un più ampio fabbricato adibito alle c.d. case popolari, in pessime condizioni di conservazione del valore attuale di circa € 30-40.000,00, salva più precisa valutazione in corso. [...] la vendita della porzione di proprietà dell'abitazione popolare fatiscente di proprietà della Piergallini è con elevatissime probabilità antieconomica, dunque con ipotesi liquidatoria non percorribile, si passa all'esame dell'immobile intestato alla Tacchetti. La perizia svolta nell'ambito*



della procedura esecutiva immobiliare incardinata dinanzi al Tribunale di Fermo nel 2010 ha evidenziato un valore del cespite di € 142.500 compreso di garage. Il prezzo base dell'asta viene fissato ad €142.500,00 con offerta minima al primo tentativo di vendita in € 106.875,00. Devono tuttavia considerarsi le seguenti circostanze: - è un immobile sottoposto a procedura immobiliare dal 2010, sicché da oltre 14 anni la proprietà avrà eseguito la manutenzione minima degli spazi; - l'immobile è abitato da due minori e dalla debitrice e vi è trascritta (anche se in periodo successivo all'ipoteca) la sentenza di separazione – Verbale di separazione consensuale con assegnazione di casa familiare, pubblico ufficiale TRIBUNALE, repertorio n. 2.387/2010, trascritto in data 21.12.2010 R.P. n. 5.934 e R.G. n. 10.087 - la contrazione generale del mercato immobiliare e la minore attrazione degli immobili all'asta per di più abitati da minori; - secondo una prudente previsione si potrebbe considerare l'aggiudicazione del bene immobile tra il 2° e il 3° tentativo di vendita alla somma di € 80.156,25/60.117,18 in considerazione dell'anno di costruzione dello stabile (circa 20 anni), del contesto abitativo e zona in cui sorge, lontano dai luoghi di interesse e dai servizi, che lo rendono un appartamento di minor interesse sul mercato. - nel caso in cui fosse venduto all'asta dovrebbero poi decurtarsi dal prezzo di vendita le spese del custode, del delegato, del perito, della pubblicità” (cfr. p. 37 della relazione del professionista) ed ha quindi rilevato nelle conclusioni che, quanto all'ipotecario di I grado “il soddisfacimento del creditore di primo grado, è pari all'esito dell'aggiudicazione dopo vari esperimenti di vendita negativi, con esattezza al secondo tentativo di vendita. Infatti, nella proposta le debtrici hanno ipotizzato che dalla vendita all'asta dell'immobile al terzo tentativo si possa ricavare la somma di € 60.117,18 al lordo delle spese della procedura, dei compensi del delegato, dei compensi del custode e delle spese di pubblicità che potrebbero incidere per circa € 15.000. Pertanto, come sopra specificato, la somma di 65.931,17 è pari alla somma che si presume ricavabile al secondo tentativo di vendita al netto delle spese della procedura esecutiva immobiliare” e quanto all'ipotecario di secondo grado “la vendita dell'immobile potrebbe essere addirittura peggiorativa poiché nella migliore delle ipotesi la vendita all'asta del cespite potrebbe soddisfare peraltro parzialmente il solo creditore ipotecario di primo grado, il quale per la parte incapiente andrebbe ad accrescere il ceto chirografario per declassamento della quota non pagata con il ricavo della vendita” (cfr. p. 44 e 45 della relazione del professionista);

RITENUTO pertanto sussistente in specie il presupposto di cui all'art. 67 co. 4 CCII – considerate le predette attestazioni svolte dall'OCC, lo stato dell'immobile risultante dalla perizia redatta in sede esecutiva e la circostanza (documentata unitamente all'atto di reclamo) che il primo esperimento di vendita (svolto in data 11/11/2024 nel corso dell'esecuzione immobiliare) è andato deserto - circostanza che avvalorava la convenienza del piano anche per il creditore ipotecario di primo grado (considerato che l'assegnazione dell'immobile alla Tacchetti, con



provvedimento giudiziale opponibile a terzi, rende remota la possibilità di vendita in sede esecutiva);

RITENUTO - quanto al presupposto del difetto di colpa grave delle debentrici - che lo stato di sovraindebitamento possa ritenersi non colposamente addebitabile con gravità al consumatore quando trovi la sua genesi in eventi non prevedibili (o, quanto meno, difficilmente prevedibili) *ex ante*, e cioè in situazioni inaspettate e non preventivabili al momento dell'assunzione delle obbligazioni, ovvero quando il consumatore, al momento dell'assunzione delle obbligazioni, avrebbe potuto ragionevolmente sostenerle – ciò in conformità alla *ratio* della disciplina, che è, innanzitutto, quella di offrire una seconda chance al consumatore avveduto e ciononostante indebitatosi senza averlo potuto prevedere o evitare (e non anche al consumatore che abbia deciso di indebitarsi benché consapevole del/o capace di ponderare il rischio della propria insolvenza), così conferendo adeguato risalto alla differente intensità che può assumere la consapevolezza del debitore in ordine alla sostenibilità delle obbligazioni assunte sino a discendere al livello della colpa lieve, in presenza della quale è comunque ammesso il beneficio esdebitatorio (cfr. tra le altre Tribunale Taranto sez. II, 02/11/2023 Tribunale Torino, 20/09/2023; Tribunale Napoli sez. VII, 21/03/2024);

RILEVATO, quindi, che il sovraindebitato tutelato in questa prospettiva è colui che ha assunto l'obbligazione ritenendo, ragionevolmente, di poterla adempiere, in tal modo tenendo un comportamento in buona fede nei confronti del creditore, al quale non può essere chiesto di farsi carico delle difficoltà altrui, se non nei limiti della solidarietà sociale - non potendo, invece, essere tutelato chi ha assunto l'obbligazione nella piena consapevolezza del (o capacità di ponderare il) rischio di non poterla adempiere;

RILEVATO che in specie l'OCC quanto alle cause del sovraindebitamento ha rilevato “*uno "shock esogeno"*, ossia *uno specifico evento imprevedibile e sopravvenuto che potrebbe aver determinato un aumento improvviso delle spese o una drastica riduzione / perdita degli introiti familiari. Lo "shock" nel caso di specie va ricercato proprio nella crisi sentimentale e coniugale verificatasi nel 2010, anno in cui la Tacchetti si sposava, nasceva il secondogenito, si separava, la ditta del coniuge falliva e, conseguentemente, perdeva l'impiego lavorativo a seguito del fallimento della società dell'ex marito. Si può dunque ritenere che le consumatrici abbiano assunto le obbligazioni sopradescritte in maniera non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, ma nella prospettiva di poterle adempiere con l'attività e la capacità lavorativa della Tacchetti. La convinzione di poter adempiere comunque le obbligazioni già contratte è stata anche rafforzata dal comportamento dell'istituto di credito che ha*



*concesso il finanziamento senza verificare la capacità patrimoniale e reddituale della Tacchetti. Quanto alla Piergallini, dalla lettura della cronistoria degli eventi non si rinviene uno "shock esogeno" ma è di palmare evidenza la motivazione che ha indotto la donna ad aiutare la figlia ponendo la firma a garanzia del mutuo [...] Dalle informazioni raccolte, sono da escludere eventi fraudolenti o abusivi nel ricorso al credito ed è peraltro credibile che la sig.ra Tacchetti e la sig.ra Piergallini abbiano contratto debiti con la ragionevole prospettiva di poterli adempiere posto che la Tacchetti ha sempre lavorato e cercato un impiego per mantenere i suoi figli e pagare le sue spese aiutata nei momenti di difficoltà dalla madre, la Piergallini. Le istanti verosimilmente, si sono trovate nella oggettiva impossibilità di far fronte ad altre spese se non quelle necessarie a garantire uno stile di vita dignitoso ai propri familiari” (cfr. p. 26);*

RITENUTA in specie – in considerazione delle predette attestazioni - l’assenza di colpa grave in capo alle debentrici, le quali hanno contratto i debiti con la ragionevole prospettiva di poterli adempiere (circostanza emergente anche dal fatto che le rate del mutuo stipulato nel 2007, seppur ingenti, sono state pagate dalle debentrici con regolarità fino al 2010, allorchè le stesse a causa degli eventi sopra descritti non sono più state in grado di adempierle – cfr. p. 24 relazione del professionista);

DATO ATTO, quanto agli ulteriori presupposti di accesso alla procedura, che le parti istanti: a) sono qualificabili come consumatori ai sensi dell’art. 2, lettera e), CCII, dal momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale; b) le stesse non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa od ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; c) non sussistono le condizioni ostative di cui all’art. 69 CCII, in quanto le ricorrenti non sono già state esdebitate nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;

RITENUTO in considerazione di quanto sopra esposto che il decreto che ha rigettato la domanda volta ad ottenere l’apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore debba essere riformato;

RITENUTO che debba essere disposta, come domandato dal ricorrente, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare RGNR 267/2010 pendente dinanzi al Tribunale di Fermo, nonché l’efficacia dell’ordinanza di assegnazione emessa nella procedura esecutiva (iscritta al RG 269/2023 del Tribunale di Fermo) avviata da Unipolsai spa nei confronti di Tacchetti Silvia e l’efficacia dell’ordinanza di assegnazione emessa nella procedura esecutiva avviata da Piergallini



Giuseppina nei confronti di Piergallini Maria Virginia – considerato che il principio di concorsualità prevale su qualsiasi effetto derivante da provvedimenti di assegnazione di somme emessi in precedenza (cfr. C. Cost. n. 65/2022 Tribunale di Novara, 29 dicembre 2023; Tribunale di Bologna, 3 agosto 2023 ed altre);

RITENUTO che non debba essere disposta – contrariamente a quanto domandato dal ricorrente - la sospensione del giudizio di accertamento del credito pendente dinanzi al Giudice di Pace di Fermo (RGNR 1033/2022) nei confronti di Tacchetti Silvia, considerato che l'omologazione giudiziale del piano del consumatore non ha effetti automatici di stralcio o riduzione del credito (che pertanto può essere oggetto di azioni di accertamento in pendenza del piano - Trib. Mantova 18/2/2022 ed altri);

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, disattesa ogni diversa istanza, così decide:

### **ACCOGLIE**

il reclamo e per l'effetto, visto l'art. 70 CCII, come modificato dal D. Lgs. 13 settembre 2024 n. 136:

### **ORDINA**

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano pubblicati (rendendo anonimi i nomi dei figli minorenni della ricorrente Tacchetti Silvia) sul sito del Tribunale di Fermo [www.tribunale.fermo.it](http://www.tribunale.fermo.it), a cura del Gestore della Crisi, e che del presente provvedimento sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura del medesimo Gestore della Crisi, a tutti i creditori, con espresso avvertimento ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, CCII;

### **DISPONE**

su richiesta del debitore, ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII, la sospensione del procedimento di esecuzione immobiliare nei confronti di Tacchetti Silvia iscritto al RGNR 264/2010 del Tribunale di Fermo e dell'efficacia esecutiva delle ordinanze di assegnazione emesse nelle procedure esecutive mobiliari presso terzi avviate da Unipolsai spa nei confronti di Tacchetti Silvia e da



Piergallini Giuseppina nei confronti di Piergallini Maria Virginia, nonchè il divieto di azioni esecutive sul patrimonio delle debtrici sino alla data di conclusione del procedimento;

dispone altresì, sino alla medesima data, il divieto, a carico delle ricorrenti, di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

### **DISPONE**

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCII, il Gestore della Crisi, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano ritenute necessarie.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla parte ricorrente e al Gestore della Crisi.

Così deciso a Fermo nella Camera di Consiglio del 7/3/2025.

Il Giudice Relatore

*Dott.ssa Lucia Rocchi*

Il Presidente

*Dott.ssa Sara Marzioletti*

